



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 87 del 28.11.2005

Oggetto: Approvazione Regolamento relativo a cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

L'anno duemilacinque e questo giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 21.25, nella residenza comunale, si é riunito il Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.11.2005 in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Tiziano Lanzini, in qualità di Sindaco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11.

E' presente l'Assessore non facente parte del Consiglio comunale Paolo Arditì.

| Consiglieri          | Presenti | Assenti |
|----------------------|----------|---------|
| LANZINI Tiziano      | X        |         |
| BRACCINI Antonio     | X        |         |
| LAPI Renato          | X        |         |
| GIUDICI Oliviero     | X        |         |
| GRATELLI Gino        | X        |         |
| FINETTI Giovanna     | X        |         |
| FUSI Tiziano         | X        |         |
| FARLENGHI Gianfranco | X        |         |
| SARTI Donatella      | X        |         |
| BARTOLOZZI Paolo     |          | X       |
| DEL BIANCO Gioietta  |          | X       |
| PAOLETTI Mauro       | X        |         |
| PIETOSI Ugo          | X        |         |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Ascantini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Consigliere Gino Gratelli, in qualità di Presidente della Commissione “Servizi alla Persona”, richiama la normativa vigente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” la quale modifica il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”;
- CONSIDERATO che tale regolamento è stato predisposto al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei cittadini;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- CONSIDERATO che tale Regolamento è stato visionato dalla Commissione Consiliare Servizi alla Persona riunitasi in data 29.10.2005;
- VISTI i pareri di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
- CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale di “Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”, che si compone di N. 14 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente


### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- RAVVISATA l’urgenza di provvedere;
- CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.Lvo 267/2000.

**COMUNE DI LONDA**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**



**REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE,  
AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E  
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI  
DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 87 del 28.11.2005

# COMUNE DI LONDA

## REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

### Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

Il presente regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### Art. 2 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

#### a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spesa dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax, o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3, c. 1, lett. a). In caso di morte sospetta, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per le ossa contenute nell'ossario comune, è il Sindaco a disporre la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in una apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

#### **b) Cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie, dopo un periodo di 10 anni, od estumulazioni dopo il periodo previsto dalla concessione, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione / tumulazione, come da Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati a cremazione;

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazioni ordinarie possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo;
  - b) essere avviati a cremazione;
  - c) essere inumati in appositi quadri.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione dei suddetti esiti è stabilito ordinariamente in:
  - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) 2 anni, nel caso si ricorra all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. La cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubblica affissione presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza, presso l'anagrafe dei cimiteri.
7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione, o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
  - a) delle circostanze rilevate;
  - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
  - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titoli. Decorso 6 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono avviate nel cinerario comune.
9. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o di estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
10. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.U.S.L. il gestore del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali

possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distribuzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

### **Art. 3 Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna e esecutore delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge R.T. 29/04 art. 2, c. 1, e della Legge 130/2001, art. 3, c. 1, lett. d).
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2, c. 3 della Legge R.T. 29/2004.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamenti a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge R.T. 29/2004, art. 2, c. 4).
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono:
  - a) tumulate negli appositi manufatti posti all'interno del cimitero;
  - b) inumate negli appositi spazi situati all'intero del cimitero;
  - c) conservate nel cinerario comune nel caso i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione (art. 80, c. 6, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

### **Art. 4 Modalità di conservazione delle ceneri**

L'urna sigillata contenenti le ceneri, può essere

#### **a) tumulata**

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta (ossario), in numero massimo di 2 urne, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretro.
2. La concessione d'uso di nicchie – ossario è prevista in 50 anni.
3. La durata della tumulazione in sepoltura di famiglia, loculo o ossario è per il periodo concessorio residuo.

**b) inumata**

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
  2. La durata di inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabili per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.
  3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25, con uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
  4. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, nonché un identificativo numerico progressivi di fila e fossa.
  5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
  6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune previo pagamento della relativa tariffa.
- c) conservata temporaneamente all'interno del cimitero, nei luoghi previsti dall'art. 80, c. 3 del D.P.R. 285/90, per un periodo massimo di 6 mesi, come stabilito dal successivo art. 11.**
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 del presente regolamento.**

**Art. 5 Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Vierle;
  - b) in montagna a distanza di oltre m. 200 da centri e insediamenti abitativi;
  - c) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - d) nei laghi ad oltre m. 100 dalla riva;
  - e) nei fiumi;
  - f) in aree naturali, a distanza di oltre m. 200 da centri e insediamenti abitativi;
  - g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, c. 1 n. 8 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.



## **Art. 6 Sanzioni amministrative**

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

## **Art. 7 Senso comunitario della morte**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nei casi diversi dalla tumulazione o inumazione dell'urna cineraria, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto, che sarà a carico del destinatario dell'urna e fornita dall'amministrazione comunale. La permanenza della targa è prevista in 5 anni.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

## **Art. 8 Registri cimiteriali**

Deve essere predisposto apposito registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) nome, cognome e luogo di residenza dell'affidatario, luogo di conservazione dell'urna nonché i dati anagrafici del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

## **Art. 9 Autorizzazione all'affidamento delle ceneri (procedura per la concessione)**

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri ai sensi della Legge R.T. 29/2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) la destinazione finale dell'urna sigillata;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla
- f) la mancanza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione di residenza e/o del luogo di conservazione delle ceneri, ove diverso dalla residenza.

Dovrà essere allegata copia dell'atto di nomina del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri.

### **Art. 10 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri (procedura per la concessione)**

Presentazione di un' istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della Legge R.T. 29/2004.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente così come individuato dall'art. 2, c. 1 della Legge R.T. 29/2004;
- b) il luogo ove disperdere le ceneri, fra quelli individuati dall'art. 4, c. 1 della Legge R.T. 29/2004, nonché il luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
- d) la mancanza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Dovrà essere allegata copia dell'atto di nomina del soggetto individuato in vita dal de cuius per la dispersione delle proprie ceneri, e ove sussista il caso, l'autorizzazione del proprietario del luogo ove verranno disperse le ceneri.

### **Art. 11 Deposito provvisorio**

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso tale termine, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

### **Art. 12 Informazione ai cittadini**

Il Comune di Londa promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite forme di pubblicità adeguata.

Le informazioni sono divulgate mediante il sito internet del Comune di Londa all'indirizzo [www.comune.londa.fi.it](http://www.comune.londa.fi.it)

### **Art. 13 Tariffe**

Con apposita deliberazione della Giunta comunale, saranno stabilite le tariffe relativamente a:

- a) inumazione urna cineraria comprensiva di cippo e targhetta;
- b) contributo per targhetta commemorativa;
- c) contributo per targhetta commemorativa più verifiche nel luogo di conservazione dell'urna;
- d) cambio di destinazione urna cinerario e controlli.

#### **Art. 14 Abrogazione precedenti disposizioni**

Sono abrogati gli artt. 32, 41 e 71 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del C.C. n. 83 del 30.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni).



**OGGETTO:** Approvazione Regolamento relativo a cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.


---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
Servizio n. 1 Ufficio n. 1

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, predisposta la deliberazione di cui in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n°267.

Londa, lì 23.11.2005

*Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali e Finanziari  
Rag. Moreno Fontani*



---

**PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18.08.00, n° 267, **PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE**.

Londa, lì 23.11.2005

*Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali e Finanziari  
Rag. Moreno Fontani*





*Firmato all'originale.*

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Tiziano Lanzini*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott.ssa Carmela Ascantini*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **07 DIC. 2005** come prescritto nell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n°267 (N. 352 registro pubblicazioni);
- E' stata comunicata, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai capogruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n°267;
- E' stata comunicata, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Prefetto di Firenze come prescritto dall'art.135, comma 2, D.Lgs. 18.08.00, n°267 (acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti).
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001, n° 3 e della L.R.T. 02.01.2002, n. 2;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Londa, li' **07 DIC. 2005**

f.to **Il Vice Segretario Comunale**  
Rag. Moreno Fontani

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal municipio, li' **07 DIC. 2005**

**Il Vice Segretario Comunale**  
Rag. Moreno Fontani



Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Londa, li' \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Carmela Ascantini